

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE
DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi de quo;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **086572962A**.
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara);
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S



OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati:
 - a) Manutenzione delle apparecchiature, comprensiva di servizio di Call center per la ricezione e gestione delle segnalazioni, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
Inoltre, nell'ambito dei servizi, è richiesta la disponibilità per l'intera durata contrattuale degli strumenti di supporto all'operatività della fornitura di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico nonché nelle relative appendici.
3. **L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione di tutti i servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi.** Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S, comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 30% della sommatoria degli importi complessivi offerti per i servizi di manutenzione: **(i)** dei personal computer Fujitsu; **(ii)** delle stampanti base Brother e **(iii)** delle stampanti di rete Brother, salvo che nei casi di cui all'articolo 15 S e 12 G.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che nel caso di mancata attivazione dei servizi, secondo quanto disciplinato dal comma che precede, nulla sarà dovuto all'Impresa oltre alle prestazioni erogate fino alla data di termine dei servizi che sarà comunicata dalla Consip.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la consegna dei prodotti (anche output e/o deliverable) indicati nel Capitolato Tecnico.
6. I servizi dovranno essere eseguiti presso le sedi dell'Amministrazione ubicate su tutto il territorio nazionale nonché presso le sedi dell'Impresa, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
7. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il dott. Ivo Novelli.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 18 mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività", che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 5 (cinque)



giorni dalla data di stipula. fermo restando quanto indicato in premessa nonché al precedente art. 1 S comma 3.

2. L'impresa si impegna, ora per allora, a fornire senza alcun onere aggiuntivo, negli ultimi 20 giorni solari di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento delle apparecchiature e dei materiali di consumo.La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti. In particolare il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l'espletamento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. Inoltre, il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art.188, comma 3 lett.b) e s.m.i., del surrichiamato decreto nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda l'eventuale gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. 188/08 e s.m.i..
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e



di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Consip e/o dall'Amministrazione nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle componenti delle apparecchiature e dei monitor forniti in sostituzione di quelli non riparabili e, laddove applicabile, dei relativi software di installazione/configurazione (driver). L'Impresa acquisisce la proprietà delle componenti delle apparecchiature e dei monitor non riparabili e ne provvede al ritiro e, laddove necessario, allo smaltimento in base alla normativa vigente.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S Risoluzione del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONAMENTO



1. L'Impresa prende atto ed accetta che il dimensionamento delle apparecchiature è meglio specificato all'interno del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva il diritto di modificare tale dimensionamento nel corso della fornitura, in aumento e/o in diminuzione, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

ARTICOLO 6 S

SERVIZIO DI CALL CENTER

1. L'Impresa si obbliga a prestare senza oneri aggiuntivi il servizio di Call center, i cui costi sono da intendersi già ricompresi nei corrispettivi di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", con le modalità e i tempi indicati nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e relative appendici e comprende tutti gli oneri necessari per l'erogazione dei servizi, comprendendo anche gli oneri legati al numero verde dedicato all'Amministrazione.
2. Il servizio di Call center dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Per giorni festivi si intendono le festività a carattere nazionale. Le chiamate effettuate oltre le 20.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8.00 del giorno lavorativo successivo.
3. Entro 24 ore solari dal termine di ciascun intervento di manutenzione, di cui al successivo articolo 7 S, il Fornitore dovrà comunicare la chiusura dell'intervento stesso allo SPOC dell'Amministrazione.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei valori di soglia previsti per gli Indicatori di qualità, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S Penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che comportamenti difforni da quanto prescritto nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e relative appendici potrà comportare, in funzione degli inadempimenti stessi, anche l'emissione di rilievi da parte di Consip nonché l'eventuale applicazione delle penali ad essi collegati.

ARTICOLO 7 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione, di cui all'articolo 1 S, i cui costi sono ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 13 S, comma 1, con le modalità e i tempi indicati nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e relative appendici, che comprende tutti gli oneri e le attività necessari per la rimozione dei malfunzionamenti ed il ripristino dell'operatività delle apparecchiature; per malfunzionamento si intende ogni difformità in relazione alle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere affinché le apparecchiature riparate tornino a far parte della dotazione dell'Amministrazione.



3. L'Impresa, inoltre, prende atto ed accetta che, solo nel caso in cui le componenti delle apparecchiature e/o i monitor non siano riparabili, potrà procedere alla loro sostituzione, nei limiti e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico, con componenti delle apparecchiature e/o monitor, equivalenti o superiori a quelli sostituiti, certificati dal Laboratorio di certificazione, senza alcun onere aggiuntivo per Consip/Amministrazione. Le componenti e/o i monitor, dovranno essere nuovi, salvo diverso accordo con Consip/Amministrazione, e, laddove applicabile, dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, dei relativi software di configurazione, ecc... così come specificato nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa di obbliga ad utilizzare per l'intera durata contrattuale esclusivamente componenti e monitor che siano certificati dal Laboratorio di certificazione.
5. L'impresa si obbliga a effettuare tutto quanto necessario affinché il processo di certificazione da parte del Laboratorio di certificazione si concluda positivamente entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula. A tale scopo, l'Impresa, entro 5 giorni solari dalla stipula, si impegna a consegnare presso il Laboratorio di certificazione, tre esemplari identici di ciascuna componente, dei monitor e due esemplari identici dello stesso modello di personal computer, da fornire agli utenti in sostituzione temporanea, che intenda utilizzare per l'intera durata contrattuale nell'erogazione dei servizi affinché il Laboratorio di certificazione possa procedere alla certificazione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S Penali.
6. In caso di esito negativo della certificazione di cui al comma precedente, l'Impresa si impegna ad consegnare ulteriori esemplari fino all'esito positivo del processo di certificazione. Le consegne successive alla prima dovranno essere effettuate entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta di Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S Penali.
7. Le componenti e/o i monitor sostituiti saranno ritirati dall'Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
8. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Per giorni festivi si intendono le festività a carattere nazionale.
9. Al termine di ciascun intervento il fornitore dovrà redigere un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale saranno registrati almeno il set di informazioni indicato nel Capitolato tecnico.
10. L'Impresa prende atto ed accetta che, ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga nei tempi indicati nel Capitolato tecnico, paragrafo 8 Indicatori di qualità, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 12 S Penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. L'impresa prende atto ed accetta che, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso e l'Amministrazione disponga di apparati identici da rendere disponibili all'utente (muletti o apparati in sostituzione definitiva), il Fornitore dovrà procedere, salvo diversi accordi con la Consip/Amministrazione,



- allo spostamento dello stesso dal personal computer malfunzionante a quello fornito in sostituzione e provvedere entro il termine massimo di 30 giorni solari a riconsegnare all'utente e/o all'amministrazione l'apparecchiatura riparata. Infatti, il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione. Inoltre, al momento della riconsegna dell'apparecchiatura riparata, il Fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso originario dal personal computer fornito in sostituzione a quello riparato.
12. L'Impresa prende atto ed accetta che, nel caso in cui disponga di apparati non identici da rendere disponibili all'utente sarà cura del Fornitore, se possibile e salvo diversi accordi con Consip/Amministrazione, effettuare il salvataggio dei dati utente dall'hard disk dove sono immagazzinati ed il relativo restore sull'hard disk del personal computer in sostituzione temporanea nonché provvedere entro il termine massimo di 30 giorni solari a riconsegnare all'utente e/o all'amministrazione l'apparecchiatura riparata. Infatti, il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione. Inoltre, al momento della riconsegna dell'apparecchiatura riparata, il Fornitore dovrà effettuare il salvataggio dei dati utente dall'hard disk dove sono immagazzinati ed il relativo restore sull'hard disk del personal computer riparato.
 13. L'Impresa prende atto ed accetta che nel caso in cui l'Amministrazione non disponga di apparati da fornire in sostituzione agli utenti, il Fornitore dovrà fornire un personal computer in sostituzione temporanea e provvedere entro il termine massimo di 30 giorni solari a riconsegnare all'utente l'apparecchiatura riparata. Infatti, il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione. Salvo diversi accordi con la Consip/Amministrazione sarà cura del Fornitore, se possibile, effettuare il salvataggio dei dati utente dall'hard disk dove sono immagazzinati ed il relativo restore sull'hard disk del personal computer in sostituzione temporanea. Al momento della riconsegna dell'apparecchiatura riparata il Fornitore dovrà effettuare il salvataggio dei dati utente dall'hard disk dove sono immagazzinati ed il relativo restore sull'hard disk del personal computer riparato.
 14. L'Impresa prende atto ed accetta che in caso di fornitura di apparati in sostituzione temporanea, il Fornitore dovrà utilizzare apparati identici a quelli certificati dal Laboratorio di certificazione.
 15. Il ritiro e la consegna dell'hardware dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
 16. L'Impresa prende atto ed accetta che comportamenti difformi da quanto prescritto nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e relative appendici potrà comportare, in funzione degli inadempimenti stessi, anche l'emissione di rilievi da parte di Consip nonché l'eventuale applicazione delle penali ad essi collegati.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE



1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. L'Impresa garantisce la piena proprietà degli apparati nonché di tutte le componenti necessarie all'erogazione del servizio di manutenzione e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
3. L'Impresa garantisce espressamente che gli apparati, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip e/o l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
5. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S Risoluzione in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____ ,

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PRODOTTI DELLA FORNITURA

1. I prodotti (anche output e/o deliberabile) dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard concordati con la Consip e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 S Penali.
2. L'Impresa prende atto e accetta che la produzione e/o la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordate con la Consip, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*" ossia equivale ad inadempimento rispetto all'Indicatore di Qualità IQ05 - Rispetto delle scadenze.



3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per produrre ed eventualmente aggiornare i documenti di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Consip/Amministrazione, essendo, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
4. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 11 S

RESPONSABILE DEI SERVIZI

1. L'Impresa indica, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip:
 - ❖ il Responsabile dei servizi (nella persona di _____),
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale di cui al precedente comma 1, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale di cui al successivo articolo 12 S Penali.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L'Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la Consip stessa

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. **Ritardo nella consegna dei prodotti**

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ05 - **Rispetto delle scadenze**, sia per la prima consegna che per le successive, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.
2. **Ritardo nella consegna delle componenti/apparati per la certificazione**

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ05 - **Rispetto delle scadenze**, sia per la prima consegna che per le successive, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00) fino ad un



massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

3. **Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura**

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'IQ06 - **Rilievi sulla fornitura**, la Consip applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

4. **Tempestività di risposta alle telefonate**

Al termine di ogni periodo di riferimento, in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'IQ03 - **Tempestività di risposta alle telefonate**, la Consip applicherà una penale così determinata Euro 200,00 (duecento/00) per ogni 1% (un per cento), o frazione, superiore al valore di soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

5. **Chiamate perse**

Al termine di ogni periodo di riferimento, in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'IQ04 - **Chiamate perse**, la Consip applicherà una penale così determinata Euro 300,00 (trecento/00) per ogni 1% (un per cento), o frazione, superiore al valore di soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

6. **Ripristino dell'operatività dei personal computer**

Al termine di ogni periodo di riferimento, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia previsto per l'IQ01 - **Manutenzione personal computer**, la Consip applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni 1% (un per cento), o frazione, peggiorativo del valore di soglia previsto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo comma 1.

7. **Ripristino dell'operatività delle stampanti**

Al termine di ogni periodo di riferimento, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia previsto per l'IQ02 - **Manutenzione stampanti**, la Consip applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni 1% (un per cento), o frazione, peggiorativo del valore di soglia previsto, fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo comma 1.

8. La Consip, inoltre, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma 6 e 7, per ciascuna segnalazione di malfunzionamento non conclusa nei tempi massimi riportati nel Capitolato tecnico, indipendentemente dalla tipologia di apparecchiatura per cui è effettuata la segnalazione, applicherà una penale così determinata:

- Euro 300,00 (trecento/00) per ogni 2 giorni lavorativi, o frazione di essi, di ritardo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato tecnico, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.



9. La Consip si riserva di applicare una penale pari a Euro 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni inadempimento in caso di presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del Responsabile dei servizi, di cui al precedente articolo 11 S Risorse impiegate, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).
11. La Consip applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento,00) per ogni inadempimento rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 19 G "Trattamento dei dati personali".
12. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 8.6 del Capitolato Tecnico, il mancato rispetto dei valori di soglia previsti per gli Indicatori di qualità IQ01, IQ02, IQ03 e IQ04 non sarà soggetto all'applicazione delle penali. L'impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità, ed a evitare ogni scostamento dalle soglie previste.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G Cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo 13 S Corrispettivo, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'articolo 13 S Corrispettivo, comma 1.

ARTICOLO 13 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente fisso e invariabile, è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), al netto di IVA, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a Euro _____,___ (_____/___),.



Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

2. Il corrispettivo unitario per i servizi di manutenzione è il seguente:
 - a) canone mensile per singolo personal computer Fujitsu - _____(____/00);
 - b) canone mensile per singolo personal computer HP - _____(____/00);
 - c) canone mensile per singola stampante base Samsung - _____(____/00);
 - d) canone mensile per singola stampante base Brother - _____(____/00);
 - e) canone mensile per singola stampante di rete Brother - _____(____/00).
3. L'Impresa prende atto ed accetta che, nel corso della durata contrattuale, il corrispettivo per i servizi sarà commisurato al numero effettivo di apparecchiature affidate in manutenzione, che sarà comunicato dalla Consip/Amministrazione secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale globale nonché i corrispettivi unitari sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono, pertanto, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata in via posticipata su base trimestrale.
2. Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), ove previsto e comunicato dalla Consip al CUP (Codice Unico Progetto), alla tipologia di attività ed al periodo di competenza nonché l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la



regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 15 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;



- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà delle apparecchiature", art. 8 S "Garanzie", art. 11 S "Responsabile dei servizi", art. 12 S "Penali", art. 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i



subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Roma, lì _____

La Consip

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature;

Articolo 5 S - Dimensionamento;

Articolo 8 S - Garanzie;



Articolo 10 S - Prodotti della fornitura;
Articolo 11 S - Responsabile dei servizi;
Articolo 12 S - Penali
Articolo 15 S - Risoluzione
Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:
Articolo 3 G - Aumento
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11 G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16 G - Subappalto
Articolo 17 G - Foro esclusivo
Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20 G - Codice etico
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
